

contenute in qualsiasi disposizione vigente, anche in leggi cosiddette *extravagantes*, di natura amministrativa o di natura diversa.

Ora, l'aver consentito a privati quali le società S.A.I.M. e S.A.I.D. di introdurre nel territorio nazionale tabacco estero è stato un atto in dispregio del sistema legislativo vigente in materia, sistema che, come ha scritto l'Avvocatura dello Stato nel suo parere al ministro delle finanze, è « estremamente chiaro e tassativo » e non offre adito ad equivoci elusivi.

D'altronde, se l'amministrazione fosse entrata nell'ordine di idee di acquistare tabacco all'estero, avrebbe potuto benissimo provvedere direttamente secondo quanto stabilisce la legge, senza scegliere la strada in effetti seguita. Come, come può parlarsi di forza maggiore quando, in tal caso, il monopolio avrebbe potuto acquistare direttamente senza servirsi di costosi intermediari? Questa — diciamo pure — è una delle tesi subordinate che contrastano con l'interesse difensivo dello stesso onorevole inquisito.

Il rapporto della polizia tributaria (agli atti) afferma che l'erario ha in complesso « speso quantomeno lire 138.905.058 in più di quanto avrebbe speso se avesse effettuato l'importazione diretta ».

L'onorevole ministro il 17 novembre 1961 prendeva e comunicava la sua decisione di accogliere la richiesta delle società De Martino, richiesta che, ad avviso dei suoi esperti giuridici, era accoglibile in base alle leggi vigenti; e ciò in contrasto con il responso della direzione generale dei monopoli.

Chi fossero gli « esperti giuridici » lo abbiamo saputo; io confesso comunque una mia perplessità. Ma come! Si chiamano a capo degli uffici di gabinetto ministeriali consiglieri di Stato in servizio i quali, anziché mettere sulla giusta strada i ministri per il rispetto della legge, insegnano il modo di violare la legge o di eluderla! La loro presenza in tali incarichi dovrebbe costituire una garanzia di tutela della legge; mentre, al contrario, talvolta si trasforma in uno strumento al fine di perseguire vie traverse od eludere la legge, determinandosi in tal modo situazioni dolenti che feriscono il prestigio della pubblica amministrazione e la pubblica opinione.

Sul contesto del contratto deve esprimere il suo parere il consiglio di amministrazione, nella sua duplice competenza di legittimità e di merito. Ma, lo avete sentito ed è inutile ripeterlo — sarebbe pacchiano — venne sottratto al consiglio di amministrazione l'eser-

cizio di questo suo attributo di competenza demandatogli dalla legge; talché qui ci troviamo di fronte ad una usurpazione di potere! E sappiamo dalle deposizioni che sono state lette e ricordate che pure in quel consesso si parlò in concordia da parte di tutti gli intervenuti della illegittimità del provvedimento proposto. A tal segno è demandato siffatto potere-dovere di espressione del giudizio di legittimità al consiglio di amministrazione, che l'Avvocatura dello Stato ha ravvisato la nullità o l'invalidità del contratto, in quanto è venuto a mancare uno degli elementi per la legittima formazione della volontà dell'amministrazione di addivenire alla stipula degli impegni contrattuali, essendo il parere del consiglio di amministrazione richiesto *ad substantiam* nella stipula di contratti a trattativa privata di impegno superiore a 3 milioni.

Ora, a questo proposito, poiché è stato accennato ad una certa corrente dottrinale in ordine alla illegittimità dell'atto, mi permetterò unicamente di sottolineare che, se si intendesse aderire alla corrente dottrinale che, per quanto mi risulta, si annoda a Manzini e a Maggiore — altri autori non conosco in proposito — secondo la quale l'elemento materiale del delitto di abuso d'ufficio cosiddetto innominato può riscontrarsi soltanto negli atti che sono affetti da un vizio di legittimità, la fattispecie offre l'ipotesi di un atto affetto da vizio di legittimità in conseguenza dell'abuso operato, secondo la dimostrazione in atti data dall'Avvocatura dello Stato.

Stipulò l'onorevole ministro il contratto, quando a tale stipula — abbiamo inteso — l'ordinamento vigente designa uffici prestabiliti, quali la direzione generale dei monopoli, direzione centrale per i servizi delle manifatture tabacchi, ufficio importazioni. Stipulò il contratto l'onorevole ministro, che invece doveva procedere alla relativa conseguente approvazione in base alla legge sulla contabilità dello Stato, per il principio logico, prima che giuridico — scriverà l'Avvocatura dello Stato — che vuole la netta separazione dei poteri: stipulazione del contratto, controllo, approvazione. Sicché, sotto tale aspetto, operando come ha operato, il senatore Trabucchi ha privato l'amministrazione statale di quella garanzia istituzionale che è l'attività di controllo.

Non serve, onorevoli deputati, colleghi senatori, sottolineare e ripetere che il senatore Trabucchi non ha tratto da questo vorticoso intralazzo alcun personale profitto. Questa affermazione, se altamente lo onora, non lo scagiona dall'addebito del quale a lui si fa

carico nella sua specifica configurazione giuridica: il quale addebito, così come è rubricato, postula il danno o il vantaggio altrui.

Nella rubrica elevata nell'ordine del giorno quale ipotesi è contestata? È contestata, non la ipotesi del danno, ma l'ipotesi del vantaggio: «allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D.»; e la sussistenza di tale vantaggio è accertata dal rapporto della guardia di finanza nell'utile medio — perché questo è un dato oggettivo inconfutabile; degli altri dati si potrà anche discutere — nell'utile medio, dicevo, di lire 21.687 al quintale per il 1963 e di lire 20.087 al quintale per il 1964. Il vantaggio si è, dunque, avverato e concretato.

E badate che — già è stato detto — nella economia del reato *ex* articolo 323 del codice penale il danno o il vantaggio non si devono necessariamente verificare; si tratta di un reato di pericolo, non di danno. E, pertanto, già acquisita agli atti la prova della sussistenza dei due estremi costitutivi del reato: abuso e vantaggio.

Il *punctum dolens*, il punto impegnativo del discorso, della nostra polemica e della nostra dialettica è nella sussistenza dell'elemento intenzionale del delitto. È sull'estremo soggettivo che si incontrano le perplessità: volle, il nostro onorevole collega senatore Trabucchi, il vantaggio realizzato dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D.? Fu egli animato, orientato in questa sua azione, nelle sue deliberazioni, da un movente diverso da quello che Francesco Carrara, dettando il suo programma di diritto criminale, chiamava il «buono intendimento e pubblico vantaggio»? Fu animato da questo *flatus*, l'onorevole ministro senatore Trabucchi? Questo è il tema degno del dibattito.

Ora, vi prego di volervi riannodare al mio concetto, che potrete non condividere, ma che vuole avere il pregio della consequenzialità dialettica. Io ho detto: credo che noi siamo qui convocati per emettere una decisione analoga, in una lata prospettiva, ad una sentenza di rinvio a giudizio. Ebbene, se motivato fosse un dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, giammai il procedimento potrebbe in questa sede definirsi in senso conforme alla decisione espressa dalla Commissione inquirente sulla base dei contrastanti apprezzamenti dei suoi componenti.

In una sentenza istruttoria il dubbio sull'elemento intenzionale non adduce mai alla declaratoria di non doversi procedere. Intendiamoci: non parlo della mancanza dell'ele-

mento intenzionale, perché incontestabilmente il giudice esamina per il rinvio a giudizio le «sufficienti prove» in ordine alla sussistenza del fatto-reato nei suoi estremi obiettivo e subiettivo, storico e psicologico; non parlo dell'insussistenza, ma del dubbio sulla sussistenza dell'elemento psicologico. Ora, in riferimento a tale dubbio sulla sussistenza dell'elemento intenzionale, la Suprema Corte regolatrice del diritto ha sempre ritenuto che, in codesta ipotesi, occorra andare all'esperimento dibattimentale. E ciò per una ragione logica: perché il dibattito valga a diradare i dubbi o a concretarli in certezza.

Ma in verità il materiale probatorio induce a riscontrare nell'attività dell'onorevole collega Trabucchi un palese *animus favendi*. La prova si ricava, convincente e valida, dall'orientamento persistente di smaccato «eclatante» favore per le società De Martino; orientamento che caratterizza tutto il ciclo operativo della faccenda.

Tutte le decisioni adottate hanno questo unico comune denominatore: il vantaggio delle società De Martino; non l'utile ragionevole, perché, se le società De Martino avessero realizzato l'utile ragionevole che menziona la relazione della Commissione inquirente, nessuno potrebbe insorgere. In effetti, ogni intrapresa umana vuole il suo utile. Ma quell'utile perseguito e realizzato è disonesto, siccome si è dimostrato, se le carte della nostra inchiesta hanno rappresentato una incontestabile realtà storica.

La relazione della Commissione inquirente afferma: «Il fatto, poi, che dalle decisioni del ministro potesse derivare, oltre al vantaggio dell'amministrazione, un beneficio anche per le ditte, non significa che l'obiettivo dell'azione del ministro sia stato quest'ultimo. L'attività della pubblica amministrazione, specialmente quando incide nel campo privato, di norma produce vantaggi bilaterali, sodisfacendo insieme interessi collettivi e interessi per il singolo che viene in rapporto con l'amministrazione».

Il tema è molto impegnativo, onorevoli deputati, colleghi senatori; e voi comprendete come questo punto della relazione ponga una *quaestio iuris* che merita tutta la nostra attenzione. Infatti, sul piano giuridico, se nell'animo del senatore Trabucchi concorsero due spinte all'azione, l'una commendevole — il bene della pubblica amministrazione — e l'altra non commendevole — cioè il vantaggio immorale del privato — qual è che si enunzia penalmente rilevante? Nonostante la coesistenza con la prima, la seconda resta pur

sempre penalmente rilevante. Noi abbiamo una simbiosi, una confluenza, una convergenza di spinte all'azione.

È inutile che io qui mi indugi dinanzi a voi tutti — che siete a me maestri, perché prima che nelle pandette la *ratio decidendi* è nell'analisi dialettica e psicologica del fatto umano — a dire quale sia il divario tra spinta e movente. Ma la spinta all'azione nel ministro Trabucchi era indubbiamente duplice. Ed io non posso non prendere atto di questa duplicità di spinte all'azione: da una parte, la preoccupazione di trovare una via d'uscita per la situazione che il ministro considerava drammatica, dall'altra il vantaggio del privato.

Ebbene, onorevoli colleghi, non è la prima spinta che noi perseguiamo, cioè l'intento, confusamente concepito e malamente seguito, di arrecare un beneficio alla pubblica amministrazione; ma la seconda, cioè il vantaggio alle ditte private. Tra le due spinte all'azione, noi consideriamo penalmente rilevante la seconda, che viene ad innestarsi sulla prima. E questa seconda spinta, innestandosi sulla prima, infetta pur quella.

La prima spinta, che sarebbe penalmente irrilevante, si infetta nella simbiosi, nella confluenza, nella convergenza della seconda spinta, per cui quel primo movente non costituisce più la base di un'azione autonoma e commendevole, ma l'occasione sulla quale si innesta l'ingegnosa speculazione delle ditte De Martino, speculazione che il ministro Trabucchi permise, anzi assecondò.

Le società De Martino ebbero un trattamento di inusitato favore. E qui ricorderò per sommi capi quanto altri oratori hanno già detto affinché sia chiaro alla vostra intelligenza; ciò non perché io pensi che i giudici di questa sovrana aula di giustizia possano essere distolti dalle decisioni già prese nell'intimo delle proprie coscienze, in virtù delle mie parole, ma perché voglio rendere conto di quella firma che ho posto in calce all'ordine del giorno; io, che ho tante cose da farmi perdonare da Dio e dal prossimo e devo delle mie azioni dar conto.

Ecco i fatti che caratterizzano le sequenze dell'azione del ministro Trabucchi e hanno una forza probatoria illuminante sull'elemento psicologico del reato, cioè, secondo una espressione di Marcello Finzi, un'efficacia rivelatrice della condotta dell'agente.

Stipulato dunque il contratto l'11 gennaio 1962, esso venne registrato a Cava dei Tirreni il 10 settembre, cioè dopo otto mesi. Perché si è indugiato tanto? Perché si voleva

evitare che altri operatori del settore venissero a conoscenza della possibilità di ottenere contratti analoghi, andando comodamente ad acquistare tabacco all'estero per venderlo in Italia al sicuro e predestinato acquirente, con una operazione di nessun rischio, di tutto riposo, di certo reddito. Così si passò alla registrazione quando era già scaduto il termine del 30 giugno 1962 che il ministro aveva fissato per consentire ad altre ditte di ottenere eventualmente consimili contratti. E nessuno ne venne a conoscenza.

Inoltre, pur essendo stato stipulato un vero e proprio contratto di compravendita, fu scelta la forma della revisione di concessione, all'evidente scopo di permettere che le società non pagassero la tassa di registrazione dovuta, come in effetti non la pagarono. Il contratto andava registrato non a tassa fissa, ma con un'imposta percentuale del 2 per cento, ossia con un versamento all'erario di lire 86.899.570; che così non furono pagate.

Il tabacco fornito dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. nella prima campagna venne prodotto nel Messico nel 1962 e fu importato in Italia ai primi del 1963. Eppure il ministro dispose in ordine a tale tabacco l'applicazione delle tariffe del 1961: sicché il tabacco effettivamente prodotto nell'anno 1962 fu fatto figurare come prodotto nella campagna del 1961. Onorevoli colleghi, vorrei invitare coloro che non lo avessero ancora fatto ad andare a consultare l'incartamento offerto al nostro esame nella sala della Lupa: chi lo farà potrà constatare che il tabacco importato in Italia era di qualità pessima.

Quali sono state le conseguenze di tutta questa operazione? I calcoli effettuati dalla polizia tributaria hanno accertato una perdita reale per l'erario di lire 138.905.058 in conseguenza del fatto che il tabacco è stato acquistato ad un prezzo superiore.

Ma vi è ancora da aggiungere qualcosa circa le società. Il 6 agosto 1962, le società De Martino chiesero di consegnare il tabacco di tipo Bright in luogo di quello del tipo Burreley. Il bello è che questa volta le società non sono state reticenti, perché hanno premesso alla istanza che il tipo Bright, che avrebbero voluto consegnare in sostituzione, poteva non avere quei titoli di pregio che aveva invece l'altro tipo.

Ma la cosa più curiosa della vicenda è che la domanda, datata 6 agosto 1962, è risultata portare il timbro ministeriale di arrivo del 4 agosto! In altri termini, la domanda in questione è giunta al Ministero ancor prima che venisse redatta! Poiché

dagli atti raccolti dalla Commissione inquirente è risultato che presso l'amministrazione del monopolio esiste un funzionario che riceve dalle 10 alle 20 mila lire per il compito di scrivere lettere alla direzione del monopolio stesso per conto delle ditte interessate (un giorno o l'altro certamente andrà a finire in galera, perché non potrà evitarsi il processo a suo carico), mi vien fatto di pensare che anche in questo caso specifico abbia apposto egli stesso alla domanda il timbro anticipato del 4 agosto. Certamente, per la verità, non poteva immaginarsi un dinamismo così celere nella burocrazia italiana!

A tutto questo si deve poi aggiungere la pari solerzia del ministro Trabucchi, il quale, due giorni dopo averla ricevuta, trasmetteva la domanda alla direzione generale dell'amministrazione autonoma, esprimendo parere favorevole al suo accoglimento a condizione che il tabacco fosse utilizzabile dal monopolio.

Questa sollecitudine, inusitata nella bella Italia Repubblica, è così sconcertante e rivelatrice che non a torto poc'anzi mi richiama a Marcello Finzi, il quale ha pubblicato una sua monografia in una raccolta pregevolissima, che tra l'altro contiene uno studio dell'onorevole professor Giuseppe Bettiol, in onore del legislatore Arturo Rocco, autore del codice penale. Marcello Finzi, il quale esprime una forza veramente originale nella costruzione delle sue teorie giuridiche, nella disamina della formazione della prova che deve essere raggiunta in tema di siffatto reato, espressamente scrive che in questa materia ha la sua somma importanza quella che egli chiama « la esteriorizzazione della intenzione speciale », cioè la manifestazione della intenzione speciale. Perché per conoscere quella che fu l'anima dell'agente — e nel caso specifico l'intenzione che albergò nel cuore o nel cervello del nostro onorevole collega — non si può certamente far ricorso ad una lastra fotografica o ad un notaio che possa aver registrato gli stimoli che in quel momento confluirono per spingerlo all'azione. Dal suo comportamento successivo si possono trarre gli elementi probatori: quel comportamento successivo all'azione che Finzi chiama la « esteriorizzazione », la manifestazione dell'« intenzione speciale ».

E la Corte di cassazione, regolatrice del diritto, ha confermato questo monito di ermeneutica, insegnando che in questa materia, in ordine alla formazione della prova del cosiddetto dolo specifico, è necessario prendere in considerazione il comportamen-

to del colpevole posteriormente alla consumazione degli atti materiali del reato, dato che l'indicato comportamento successivo può offrire elementi conclusivi di prova al riguardo. Questa è la prova che è acquisita agli atti — nel nostro caso — sull'elemento intenzionale del reato.

Così, onorevoli deputati ed onorevoli senatori, noi sappiamo quel che è accaduto, come è accaduto e in quali prospettive intenzionali. A questo punto, debbo svolgere un duplice tema ancora; dopodiché avrò assolto il mio compito.

« Oggetto specifico del delitto di abuso d'ufficio innominato e della tutela penale correlativa è, l'interesse concernente il normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato »: ho inteso da tutti enucleare questo concetto, come enunziato dal Manzini. Ma nell'esercizio di questo normale funzionamento il pubblico ufficiale ha certamente un suo potere discrezionale. Può il reato di abuso d'ufficio configurarsi nell'esercizio del potere discrezionale?

Io sono un neofita della democrazia e, come tutti i neofiti, ho la religione intransigente della nuova fede abbracciata. In questo solco, debbo di necessità domandarvi se questo potere discrezionale del pubblico ufficiale possa mai equivalere al libero arbitrio del pubblico ufficiale. È vero che l'esercizio del potere discrezionale è svincolato da norme tassative ed imperative che ne condizionino l'uso, ma è pur vero che l'esercizio del potere discrezionale non può mai trasformarsi nell'arbitrio del pubblico ufficiale. Andando in contrario avviso, dovremmo noi allora poter coniare leggi rigide, secondo la vecchia distinzione tra leggi rigide e leggi flessibili; dovremmo coniare leggi rigide, le quali ponessero i termini e le condizioni per l'uso del potere discrezionale in determinata direzione.

Invero, in una bene ordinata società e in un ben ordinato Stato si demanda alla responsabilità ed all'iniziativa del pubblico ufficiale l'uso del potere discrezionale. Ma anche in questo tipo di esercizio, diciamo, facoltativo del potere discrezionale si può configurare l'abuso d'ufficio, sotto il profilo dell'abusività oggettiva e dell'abusività soggettiva.

Anche l'abusività oggettiva si può configurare: perché, se noi troveremo condizioni poste espressamente dalla legge per poter esercitare la facoltà discrezionale in una determinata direzione, noi avremo, nella violazione di queste condizioni poste dalla legge rigidamente, un abuso innominato d'ufficio

oggettivo. Ancor più incontestabile la possibilità di ipotizzare una abusività soggettiva, là dove, pur agendo nelle condizioni formali previste dalla legge, il pubblico ufficiale ordina, compie o tralascia un atto per scopo diverso da quello in vista del quale gli è affidato il potere discrezionale stesso.

Guai se noi abdicassimo a questo principio, onorevoli colleghi! Guai se noi ci facessimo sorprendere a dire che l'esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale sfugge al sindacato penale! Guai! Perché qualunque pubblico ufficiale potrebbe compiere arbitri, nel rispetto formale della legge e della normativa che informa il potere discrezionale e purtuttavia sfuggire a qualsiasi sanzione. Sì, vi sarebbe la possibilità della sanzione amministrativa o disciplinare, ma, siccome la irrogazione di questa seconda sanzione, in ultima sostanziale analisi, sarebbe attribuita, sul piano pratico, al detentore del potere amministrativo, il colpevole pur sempre potrebbe facilmente sfuggire alla sanzione disciplinare stessa. È appunto con la possibilità della persecuzione anche in sede penale del pubblico ufficiale fornito di potere discrezionale che si garantisce l'ordinato svolgimento della vita del paese e si tutela la dialettica interna morale e indiscriminata della pubblica amministrazione.

Il senatore Bosco stamane ha impegnato la nostra attenzione su una sua penetrante osservazione. La decisione della Commissione inquirente andrebbe riguardata inscindibilmente nel suo complesso, seppure soltanto un frammento abbia avuto il suo ulteriore cammino autonomo in virtù della intervenuta iniziativa parlamentare. E, riguardata la decisione nel suo unitario complesso, bisognerebbe prendere atto (se ho ben capito la sua pur lucida e concettosa argomentazione) del fatto che tutte e quattro le ipotesi delittuose prospettate sono accomunate da un unico denominatore, cioè dallo stesso elemento psicologico, dallo stesso volano intenzionale. Talché, secondo la sua rispettabile e rispettata opinione, sarebbe una stortura dialettico-giuridica lasciar sopravvivere l'imputazione superstita *ex* articolo 323 del codice penale, quando una decisione ha travolto sullo stesso piano intenzionale le altre tre imputazioni che erano state ipotizzate a carico dell'ex ministro senatore Trabucchi.

Ma è agevole superare tale perplessità. Alla luce della stessa motivazione sarà da notare: per l'addebito di contrabbando fiscale; la Commissione ha ritenuto l'insussistenza del fatto-reato per essere stati pagati

i diritti doganali e per l'addebito di contrabbando di monopolio ha ritenuto che l'atto del ministro risultasse preordinato all'acquisto di tabacco prodotto in territorio estero dalle stesse ditte titolari di concessioni speciali in Italia, per l'addebito di peculato per distrazione di pubblico denaro a profitto altrui, la Commissione ha escluso il nesso eziologico tra l'azione del ministro e il vantaggio conseguito dalle società, in quanto il volume del vantaggio sarebbe stato conseguito in virtù di indebite manovre fraudolente nella esecuzione delle forniture, e il ministro non avrebbe avuto nei suoi orizzonti intenzionali questo maggiore profitto delle ditte.

BOSCO. Per tutti e tre i reati dai quali il senatore Trabucchi è stato scagionato con la maggioranza dei tre quinti, la Commissione ha ritenuto sussistente la finalità di interesse pubblico perseguita dallo stesso senatore Trabucchi. Questo è l'elemento unitario.

PACE. Rispondo subito. Vorrei però completare il discorso che avevo iniziato, cioè fissare, per giungere alla risposta, la *ratio* della decisione, secondo quanto risulta dalla relazione in riferimento a ciascuno degli addebiti.

Per il terzo addebito, di interesse privato in atti di ufficio, la Commissione non ha trovato elementi atti ad autorizzare alla convinzione che il senatore Trabucchi sia stato determinato ai suoi atti da un privato interesse.

Ora, premetto: queste tre ipotesi sono ipotesi delittuose distinte, con elementi intenzionali propri ed autonomi. Talché io dissento — apro una parentesi — da quanto ha detto poc'anzi l'onorevole collega senatore Perna, secondo il quale noi possiamo o dobbiamo esprimere un giudizio politico sugli altri addebiti che sono stati mossi al senatore Trabucchi. Da quegli addebiti il senatore Trabucchi è stato scagionato con la prescritta maggioranza qualificata: e ciò costituisce per noi una decisione preclusiva che è acquisita e che dobbiamo rispettare; quegli addebiti non si possono qui riporre in discussione.

La risposta al problema e alla *quaestio iuris* posta dal senatore Bosco è nella caratterizzazione dell'articolo 323.

Quando è che si configura il reato *ex* articolo 323 del codice penale? Si configura soltanto quando il fatto non sia riconducibile sotto altre rubriche di reato. Quindi, questo fatto riguardato come peculato non è riconducibile alla rubrica di peculato, riguardato come contrabbando non è riconducibile alla

rubrica di contrabbando, riguardato come interesse privato in atti d'ufficio non è riconducibile sotto la rubrica di interesse privato in atti d'ufficio. E allora sopravvive a queste imputazioni iniziali, cioè ad imputazioni con *nomen iuris*, una configurazione giuridica prevista da una norma innominata; a una norma, diremo, nominata sopravviene, venuta meno la possibilità della specifica configurazione, questa norma innominata che è l'articolo 323.

Pertanto debbo contestare all'onorevole senatore Bosco, per il quale tale è la mia stima che la sua interruzione opera la sua suggestione deviatrice della mia dialettica raziocinante (e mi riannodo alla sua osservazione)...

BOSCO. Ella è aulico.

PACE. ...che l'articolo 323 ha un suo presupposto, un suo elemento intenzionale e una sua struttura del tutto diversi e distinti. Perché? È vero che gli elementi che mi ha ricordato l'onorevole Bosco avrebbero travolto gli altri reati; ma è pur vero che, in ordine a questi altri reati, il contrabbando è stato eliminato per le ragioni che vi ho detto, il peculato è stato eliminato per le ragioni che vi ho detto, l'interesse privato in atti d'ufficio è stato eliminato per le ragioni che vi ho detto. Ma l'articolo 323 ha una sua strutturazione autonoma. È questa la dimostrazione che vi devo dare.

Qual è la strutturazione autonoma e distintiva dell'articolo 323 di fronte all'articolo 314 e di fronte all'articolo 324? Il senatore Bosco mi ha interrotto per farmi rilevare che la Commissione inquirente, in ordine a tutti gli addebiti, ha dato atto che il senatore Trabucchi non ha tratto un profitto proprio...

ALESSI. Ha agito nell'interesse della pubblica amministrazione, per un interesse pubblico. Questo è il punto.

PACE. Credevo di aver già risposto affrontando il tema della convergenza di due spinte all'azione, cioè quella del vantaggio per la pubblica amministrazione e quella del vantaggio per il privato; e credevo di averne potuto offrire la dimostrazione. Certamente per la pochezza delle mie forze non ho avuto la chiarezza convincente ed efficace atta a suscitare i consensi vostri (ma, in verità, non mi illudevo del contrario). Vi ho detto che la convergenza, la confluenza, la simbiosi di due spinte contrastanti — l'una lecita e l'altra illecita — porta ad infettare anche la spinta all'azione lecita (diremo, in termine tecnico-giuridico, « non penalmente rilevante » o « non giuridicamente apprezzabile »). Il se-

condo movente, che per certo è penalmente rilevante, è infettato e infetta di sé anche la prima azione che è stata posta in essere dall'agente del reato.

La mancanza del profitto proprio, poi, è irrilevante per il delitto di cui all'articolo 323, come è irrilevante l'avverarsi del danno o del vantaggio, trattandosi di reato di pericolo.

Guardate, il vantaggio delle ditte De Martino si concreta anche nella sola stipulazione del contratto. Non a torto (il tempo sconfigge i malefici) è contestato nell'ordine del giorno il *tempus commissi maleficii*, la data nella quale è stato redatto il contratto da parte del senatore Trabucchi con le ditte menzionate. Perché? Ma perché quel contratto nella sua struttura e nel suo contesto è stilato e concluso tutto in clausole di vantaggio per le ditte contraenti, le quali non avevano da affrontare e non hanno affrontato alcun'alea, nell'abnormità di una anomala contrattazione. Che cosa fanno in sostanza le ditte? Vanno a prendere all'estero il tabacco, sapendo di trovare qui in Italia l'amministrazione dei monopoli che l'acquisterà ad un prezzo prestabilito. E allora quale alea corrono? Dove è l'equilibrio della bilateralità? Che contratto è mai questo che si andava a fare? E non è questo già un « vantaggio » disonesto e immorale?

A me, quindi, non interessa che un vantaggio sia stato tratto, nel calcolo della concretezza reale delle cifre (seppure vi è stata dimostrata la sua sussistenza), perché, trattandosi di un reato di pericolo e non di un reato di danno, per certo si configurano gli estremi costitutivi del reato di cui all'articolo 323, come ho cercato di dimostrarvi. (*Approvazioni a destra*).

Onorevoli deputati e colleghi senatori, vi domando scusa di questo lungo mio dire. Ma, come ho premesso, ho voluto soltanto dar conto delle ragioni in virtù delle quali ho posto la mia firma in calce all'ordine del giorno.

Il potere esecutivo, nell'esercizio dell'azione di governo, può chiedere le leggi siccome strumenti indispensabili per l'amministrazione. Quante volte non siamo noi convocati come se Annibale stesse alle porte! E con sollecitudine pari legiferiamo. Ebbene, se veramente vi era questo pericolo immane e incumbente, non v'era la possibilità di sollecitare il provvedimento legislativo necessario? A noi è dato il potere di fare le leggi, di innovarle, di modificarle; ma non di ignorarle ed eluderle, peggio, di lacerarle! In uno Stato di diritto, nessuno — e tanto meno

qualcuno di noi — può porsi al di sopra delle leggi!

Ed ora che ho finito, una preghiera, non a voi, onorevoli deputati e onorevoli senatori degli altri settori, ma ai miei amici che benevolmente mi hanno seguito: vi prego di non applaudirmi. Non lo dico a loro (*Indica gli altri settori*), perché essi non mi applaudiranno. Voi mi vorreste applaudire: ed io vi prego di non applaudirmi, perché io sono stato un giudice e il giudice, per la sua opera di giustizia, non vuole applausi. Cioè, ne vuole uno solo: l'applauso della propria coscienza. (*Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, giunti a questo punto del dibattito (non siamo — credo — ancora nel mezzo del cammino; ma spero che siamo a buon punto del nostro lavoro, di questo duro adempimento di un dovere che tutti quanti noi cerchiamo di assolvere in perfetta coscienza), mi pare che, più che aggiungere considerazioni di carattere giuridico a quelle che ho udito enunciare, avendo seguito attentamente, e doverosamente, tutti gli interventi che da ieri sera, dopo la relazione dell'onorevole Dell'Andro, si sono fin qui susseguiti, possa essere utile, da parte mia, tentare un coordinamento delle argomentazioni che ho ascoltato: un coordinamento che possa servire per me che devo maturare il mio convincimento ed anche per gli onorevoli colleghi. Non mi pare, infatti, che sia opportuna questa formale divisione, fin qui verificatasi, in accusatori e difensori, dal momento che siamo tutti qui — ciascuno per quel poco o per quel molto di conoscenza che ha acquisito degli atti processuali — a maturare argomenti e ad esporli, perché possa delinearsi una sicura intelaiatura di circostanze e di eventi tale da offrire motivi di ripensamento e di meditazione ad ognuno di noi.

È per questo che vorrei brevissimamente reintrodurre il discorso sullo svolgimento dei fatti.

Le considerazioni giuridiche (che non saranno mie: non potrei aggiungere nulla rispetto a quello che ho ascoltato) potranno risultare più efficaci se affiancate a una semplice, lineare ricostruzione dei fatti, quale mi sforzerò di fare in questo scorcio di seduta.

A danno di una serena decisione può giocare il fatto che, anche contro la nostra volontà e senza che ciascuno di noi se ne renda conto, possono essersi stratificate nella co-

scienza di ciascuno opinioni, frasi, costruzioni preconcepite.

Da tempo i giornali sono pieni di titoli e sottotitoli. Da tempo l'opinione pubblica — informata a volte, disinformata qualche altra volta — parla di questa vicenda, così che è obiettivo il pericolo di partire non dai fatti quali sono, ma dai fatti come ciascuno di noi a un certo momento pensa si siano svolti.

Uno di questi preconcetti, sottolineato dall'intervento dell'onorevole Bettiol, è il partire dal presupposto che l'incontro fra il rappresentante delle società (o colui che comunque patrocinava gli interessi) e il ministro Trabucchi sia stato preordinato; e che quindi l'origine del disegno sia quasi una specie di intesa fra i due soggetti. Ove fosse acquisito questo dato, scaturirebbero, non dico matematicamente, ma certamente con molta credibilità le conseguenze dell'agevolazione illecita, più o meno favorevole nei confronti di colui che andava a chiedere al ministro l'accoglimento di talune istanze.

Vi è invece un fatto certamente oggettivo, quale è quello del verificarsi improvviso nel nostro paese di un evento di carattere naturale; una infestazione massiccia, che colpisce una delle colture più importanti per il nostro paese, anche per i riflessi sulle entrate fiscali. Non so se ciò sia bene o male, in uno Stato ordinato secondo criteri moderni; ma sta di fatto che, nell'attuale sistema fiscale, il provento della gestione dei tabacchi costituisce un pilastro del nostro edificio tributario. Quando questo pilastro corre il pericolo di vacillare, il ministro delle finanze se ne preoccupa, perché sente che viene gravemente minacciata una colonna dell'edificio.

Comunque, prima di fare un'analisi dello stato d'animo del ministro delle finanze (di quello che sarebbe stato certamente lo stato d'animo di qualsiasi titolare di quel dicastero), possiamo parlare dei riflessi che questo grave evento ha avuto per gli interessati, per coloro che vivono attorno alla coltura e alla lavorazione del tabacco.

Mi è dispiaciuto che questa mattina l'onorevole Sponziello (un illustre parlamentare, proveniente, come me, da una zona tabacchicola) abbia minimizzato questo fatto. Posso comprendere che lo minimizzino colleghi i quali, per mancanza di conoscenza diretta, non abbiano avuto la possibilità di apprezzare in pieno la gravità di quella sciagura.

Le zone tabacchicole del paese furono pervase da un'ondata di panico. Non si trattava di una lieve malattia, da combattersi magari con gli anticrittogamici. Si trattava di un

flagello, che causò la distruzione pressoché completa delle colture e che, a detta dei tecnici, avrebbe fatto sentire le sue conseguenze per molti anni, in quanto la peronospora aveva fra l'altro pregiudicato i semenzai e gli stessi terreni; per cui per molti anni la coltura del tabacco non avrebbe potuto più essere ripresa.

Questo stato di cose suscitò un diffuso allarme e determinò un intervento dello Stato, il quale con successivi provvedimenti, adottati con procedura di urgenza, stanziò 5 miliardi e mezzo a favore dei coltivatori rimasti privi di mezzi di sussistenza a causa della perdita del raccolto.

Gravi furono le conseguenze del flagello per la S.A.I.M., la S.A.I.D. e le altre società facenti capo al compianto onorevole Carmine De Martino, le quali basavano la loro attività sulla coltura del tabacco e si vedevano poste nell'impossibilità di continuarla. Non furono soltanto queste società a preoccuparsi, ma tutti gli altri concessionari di tabacco, i quali si rivolsero allo Stato, e per esso alla direzione generale del monopolio, per invocare provvidenze che li aiutassero a salvarsi dal disastro.

Esaminiamo ora come ritenne di fronteggiare la situazione l'onorevole Carmine De Martino. Ho ascoltato con rammarico taluni pesanti giudizi nei confronti del parlamentare scomparso, il che ha turbato il mio animo di cristiano, anche se non vi è certamente bisogno di professarsi cristiani per convincere del profondo senso di pena che si prova in simili circostanze; vorrei quindi evitare di ritornare a parlare dell'onorevole Carmine De Martino. Non possiamo però dimenticare che si trattava di un imprenditore. Si potrà discutere, onorevoli colleghi, dell'opportunità che coloro i quali esercitano imprese economiche di quel genere assolvano nello stesso tempo al mandato parlamentare o ricoprano comunque responsabilità politiche; io personalmente non sono favorevole a che si verificino simili commistioni, ma non è in questa sede che dobbiamo esprimere un giudizio al riguardo.

Sta di fatto che Carmine De Martino era noto nel salernitano (basta esservi passati anche una volta sola per aver sentito parlare di ciò) per il suo temperamento di vulcanico, inesauribile imprenditore, sempre alla ricerca di occasioni di investimento e di intrapresa. Il fulmine della peronospora colpì le sue quattro aziende, ed egli, a differenza di altri imprenditori, non se ne stette con le mani in mano, ma cominciò ad occuparsi della pos-

sibilità che il tabacco, invece che nelle zone infestate (dove a giudizio dei tecnici, la coltura non avrebbe potuto essere ripresa per un lungo lasso di tempo), fosse prodotto altrove. Partì dunque per l'America centrale per studiare la possibilità di fare qualcosa per salvare le sue aziende, trasferendo in quelle zone le sue attività, i suoi impianti, i suoi tecnici. Ha dichiarato il senatore Trabucchi che, quando incontrò per la prima volta l'onorevole Carmine De Martino, questi gli mostrò una fotografia che lo raffigurava a fianco del presidente del Guatemala. Come imprenditore si era rivolto a quelle autorità e aveva esaminato (qui il ministro delle finanze — come vedete — non c'entra ancora per nulla) che cosa si potesse fare, se esistessero possibilità economiche perché, invece di coltivare pianticelle di tabacco nella zona del salernitano infestate dalla peronospora, si potessero le stesse impiantare nel Guatemala, nel Messico e, se non erro, anche nel Nicaragua.

Avendo fatto le sue valutazioni ed i suoi studi nell'interesse delle sue imprese, non certamente nell'interesse o per il vantaggio di altri, il De Martino, fatti i calcoli e tratte le conclusioni, constatò che vi era una via di uscita per salvare le proprie aziende, e forse addirittura l'occasione per rafforzarle e potenziarle.

A questo punto — ecco la mancanza del disegno coordinato — prepara uno schema, prevede una possibilità, stila, o si fa stilare, una specie di promemoria; e si riserva, egli che è un parlamentare, di illustrarlo all'organo politico, al ministro delle finanze. Chiede quindi udienza e viene ricevuto dal senatore Trabucchi, al quale racconta la storia (ricavo queste notizie dagli interrogatori dello stesso senatore Trabucchi) della sua attività, del suo lavoro, dei suoi sacrifici.

Non conosco personalmente questa sua storia; ma non ho motivo di dubitare di quanto egli — ricordo — soleva affermare. È la storia di un uomo di attività e di affari che si era fatto dal nulla; un uomo che, rimasto orfano, fin da bambino si era dato da fare e, attraverso la sua ansia e il suo fervore di iniziativa, era riuscito a creare una attività imprenditoriale che comprendeva, fra l'altro, alcune grandi aziende, per la coltivazione del tabacco.

Al ministro egli espose la tragedia nella quale era piombato a causa della peronospora tabacina; e chiese se fosse possibile, per la parte di tabacco che egli non riusciva più a coltivare e a produrre nel salernitano, di con-



segnare al monopolio altro tabacco di qualità eguale o similare, coltivato in terre in cui ciò poteva avvenire, invece che nelle zone d'Italia infestate dalla peronospora. Fece presente di essere stato nel Guatemala, nel Messico, nell'America centrale e propose al monopolio di « complementare » (locuzione un poco *sui generis*, che egli stesso, forse, aveva inventato) la produzione, che aveva il diritto di consegnare al monopolio, con tabacco prodotto nel Messico.

A questo punto vediamo lo stato d'animo del senatore Trabucchi. Anch'egli aveva, in misura maggiore e certamente più comprensiva, la sensazione della gravità di quello che era avvenuto e stava per avvenire nel paese a causa del flagello della peronospora. Sapeva di aver dovuto trovare immediatamente — cosa non facile — 5 miliardi e mezzo per fronteggiare le richieste urgenti delle categorie colpite; sapeva che la produzione del tabacco diminuiva in modo impressionante, perché dai 903 mila quintali del 1959 si era passati nel 1960 a 795 mila quintali e poi nel 1961 a 249 mila quintali: indice, questo, di una preoccupante caduta verticale della produzione.

A questo punto il discorso del ministro è molto semplice. Non sono ancora all'esame dettagliato e minuzioso — quale sarà fatto successivamente dalla Commissione inquirente ed anche dagli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito — degli articoli della legge specifica. Il discorso del ministro è sostanziale, più vero. Egli dice: l'onorevole Carmine De Martino intende, dunque, consegnare l'intero quantitativo di tabacco previsto dalla concessione. Si tratta perciò dell'adempimento del contratto esistente. Il tabacco è della stessa qualità o similare. Invece di consegnare merce prodotta nel salernitano, ove non esiste, mi si garantisce la consegna dello stesso quantitativo di prodotto coltivato nel Messico.

Il prezzo? Non una lira di più di quanto il tabacco sarebbe stato pagato se prodotto in Italia. L'erario è già impegnato a versare questi miliardi alle ditte come corrispettivo della consegna di quel quantitativo. Certamente è un elemento di diversità il fatto che il tabacco sia prodotto a Salerno o nel Messico, ma, in definitiva, siccome si tratta dello stesso quantitativo, della stessa qualità e dello stesso prezzo, gli elementi sostanziali del rapporto restano intatti.

D'altra parte, quando si accusa il ministro di aver accolto la domanda, bisogna stare attenti. Io mi permetto di dire che non riten-

go che i ministri stiano al loro posto per respingere le istanze; nei limiti del possibile, vi stanno per accoglierle. Quindi, nel momento in cui il ministro vide che sostanzialmente l'erario non avrebbe avuto una lira di aggravio in più, che si sarebbe ottenuto lo stesso prodotto in un momento in cui ve n'era grande bisogno, perché avrebbe dovuto dire di no ad una richiesta che aveva le caratteristiche delle cose lecite e delle attese non stravaganti? Il ministro Trabucchi rispose quindi, in linea di massima, di sì.

MANCO. L'atto era contro legge.

AGRIMI. Un momento, onorevole Manco. Io sono personalmente convinto che non fosse neppure contro le leggi amministrative che regolano la materia: ma non credo che questa osservazione sia molto rilevante in un giudizio di carattere penale quale quello che noi dobbiamo impostare in questa sede. Non dirò ora se il fatto sia contro legge o secondo legge; questo verrà dopo, nell'*iter* formativo del provvedimento, dopo il giudizio di massima sulla volontà iniziale del ministro, giudizio che per me è fondamentale.

Vediamo prima i momenti di questo incontro di volontà e di interessi sul piano dell'assoluta buona fede, della lealtà, della regolarità, della normalità di rapporti che contraddistinguono gli incontri fra gli uomini. Poi vedremo anche eventuali questioni di irregolarità o di illegalità, per dirimere le quali, ad istanza di chi vi abbia interesse, vi sono gli organi di controllo: la Corte dei conti, il Consiglio di Stato. Non ho mai sentito dire che per le irregolarità e le illegittimità debba intervenire la corte d'assise o debba instaurarsi un giudizio penale.

Veniamo ora all'*iter* formativo del provvedimento. Appunto del ministro al direttore generale. Risposta di quest'ultimo: non si può fare, occorrerebbe una modificazione della legge.

Se consentite, con tutto il rispetto per una persona certamente competente, non soltanto sul piano tecnico, ma anche sul piano giuridico, quale è il dottor Cova, questa non è una risposta sufficiente e tanto meno è esauriente. Lo hanno detto altri colleghi; ma vorrei ribadirlo anch'io. Il dire che occorresse, nel caso, ma modificazione di legge presupponeva che la sistematica legislativa fosse tale da regolare ogni e qualsiasi forma di iniziativa e di attività, escludendo attività di carattere atipico che, pur non essendo previste da alcuna norma, tuttavia si potessero, in una coordinata interpretazione, svolgere ugualmente, anche senza riferimento ad un

dato articolo che specificamente le disciplinasse. Sarebbe stato preferibile dire: l'atto viola questa determinata norma di legge, può dar luogo a responsabilità di carattere civile o amministrativo; costituirebbe responsabilità di carattere penale. Il dire: per me occorrerebbe una nuova legge, ha confermato il ministro nel ritenere — a mio avviso, non a torto — che probabilmente di questa legge nuova non vi era bisogno, che la cosa poteva rientrare tra quelle che si potevano fare, nell'ambito della legislazione vigente. Da qui la decisione di studiare il caso con i suoi esperti giuridici e personalmente.

Vi poteva essere nel senatore Trabucchi qualche altra considerazione che lo spingeva, nell'interesse pubblico, ad accedere a questa proposta, normale dal punto di vista dell'interesse dell'erario, perché non determinava aggravii neppure per una lira rispetto a quanto già preventivato e già stabilito? Certamente sì. E infatti il senatore Trabucchi avrebbe benissimo potuto dire: ho considerato che, nell'ambito del monopolio, vi era tutto un sistema, imperniato su un ufficio interno al monopolio stesso, per l'attività di importazione di tabacco dall'estero; attività nella quale volevo vedere chiaro e per la quale volevo introdurre qualche elemento di comparazione. Ebbene, a domanda specifica fattagli dal presidente della Commissione, nella limpidezza della sua coscienza, il senatore Trabucchi ha detto: è vero, c'era anche nel funzionamento dell'ufficio importazioni del monopolio qualche incrostazione, qualche *routine*: ma debbo dire, in perfetta coscienza, che, nel momento in cui aderii alla proposta fattami, questo non fu un elemento determinante della mia decisione. C'era, però, obiettivamente anche questo. Il senatore Trabucchi ha avuto la limpida coscienza di precisare quanto ho riferito; mentre è logicamente da ritenere che, ove fosse mancata la buona fede, si sarebbe servito anche di questo argomento per giustificare la sua decisione di ministro.

Onorevoli colleghi, noi discutiamo tanto di una partita di tabacco che, secondo il dottor Cova, era tanto modesta da non farne un *casus belli*, trattandosi di una cosa di piccolo rilievo rispetto alle montagne di tabacco che il monopolio importa dall'estero. Mi interessava — ha detto il dottor Cova — come innovazione nel sistema, non perché avrebbe turbato il movimento complessivo delle importazioni o per il prezzo, che era equivalente.

Vi è in questa situazione, onorevoli colleghi, qualche cosa di veramente anormale.

Vi è un ufficio importazioni tabacchi, non istituito per legge, ma con semplice decreto del ministro delle finanze. È il ministro delle finanze che, nella sua qualità di capo dell'amministrazione autonoma, ordina all'interno il funzionamento degli uffici del monopolio. Il ministro delle finanze — questo, sì, è stabilito per legge — è presidente dell'amministrazione autonoma ed opera assistito dal consiglio di amministrazione. Non è certamente una legge felice, è una legge che andrebbe meglio precisata: e bene ha fatto l'onorevole Dell'Andro ad insistere nella sua relazione sull'opportunità di modifiche in questo campo. Comunque, la legge vigente dice che il capo dell'amministrazione autonoma è il ministro, assistito dal consiglio di amministrazione e coadiuvato dal direttore generale.

Ora, lo strano è questo: esisteva ed esiste anche attualmente la possibilità che un ufficio dipendente stipuli, a trattativa privata, contratti per l'importazione di tabacco, quando e come vuole, senza dare preventivamente conto ad organi di controllo. Questa è, anzi, la norma. Nella loro onestà, di cui non dubito, quei funzionari hanno piena possibilità di contrattare ed effettivamente contrattano per importi enormi, perché l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato statuisce che in materia di acquisto di tabacchi all'estero non sono previsti il parere preventivo del Consiglio di Stato né la forma del decreto per l'approvazione dei contratti. L'ufficio può farlo, e lo fa. Credo che lo faccia lodevolmente: il ministro, forse, aveva qualche dubbio, ma io non ho motivo di avanzare dubbi in proposito. Certo è però che, se stiamo studiando la vicenda degli ingenti lucri che possono esistere dietro una sola partita, piccola in confronto al volume complessivo delle importazioni, potrebbe darsi che dietro le montagne di tabacco importato ad opera dell'ufficio competente si annidassero almeno uguali forme di lucro.

È naturale che al senatore Trabucchi sembrasse strano che quel che poteva fare l'ufficio dipendente, senza preventivi controlli, perché la legge lo consentiva, non potesse farlo il ministro, capo dell'azienda autonoma. A mio modesto avviso, onorevoli colleghi, il ministro ha fatto bene; perché avrebbe diminuito la dignità della sua carica, circondando la sua azione di formalità di cui il dipendente funzionario fa per legge normalmente a meno.

Ma, a parte la questione del decreto, il ministro chiese il parere del consiglio di am-

ministrazione dei monopoli, che sostituisce in materia ad ogni effetto, per legge, il parere del Consiglio di Stato. Giustamente chiese questo parere soltanto ai fini della sostanziale tutela degli interessi dello Stato, per ottenere tutte le garanzie possibili, che furono dettagliatamente indicate.

Ieri sera il senatore Terracini ha citato tutti i nomi dei consiglieri ed i pareri espressi da parte di tutti, anche sul piano giuridico. Sta di fatto che il consiglio di amministrazione concentrò la propria attenzione sugli aspetti tecnici e dettò alcune norme, alcune cautele elencate in punti specifici; ed il tutto fu integralmente trascritto dal ministro nella convenzione in luogo delle condizioni e proposte avanzate dalle società S.A.I.M. e S.A. I.D. nello schema di lettera-contratto. Le società, ad esempio, avevano chiesto una durata di 7 anni (ed è comprensibile ed anche giustificabile che un'azienda, la quale si deve trasferire da Salerno nel Messico, abbia bisogno di un certo lasso di tempo); ma il ministro, accogliendo il parere del consiglio di amministrazione, la ridusse a 5 anni. Per quanto riguardava il prezzo, l'amministrazione dei monopoli non ebbe nulla a ridire; soltanto, osservando che il tabacco si coltivava nel Messico, mentre il prezzo che si andava a pagare era il prezzo interno, per cautela, dovendosi pensare anche alle assicurazioni, al trasporto, ai cali, si incluse tutto nel prezzo. L'amministrazione non doveva pagare una lira in più di quanto avrebbe pagato se il tabacco fosse venuto dal salernitano. Quindi, trasporto, assicurazione, cali per umidità, diritti doganali, tutto insomma doveva essere incluso nella tariffa: soltanto così — fu rilevato — si osservava sostanzialmente l'equilibrio e l'identità sostanziale del rapporto già intercorrente tra l'amministrazione e le società in base alla originaria concessione. L'amministrazione dei monopoli voleva avere il tabacco alle stesse condizioni, come se lo avesse avuto dalle coltivazioni di Salerno. Le altre questioni non la riguardavano.

Non ho l'autorità dell'onorevole Bettiol per fare rilievi quali egli, con la sua dottrina, può fare; però, anche nella mia modestia, ritengo che, quando si esprimono pareri, sia pure nelle forme incerte e dubitative in cui sono stati forniti, bisogna non incorrere nel marchiano errore nel quale è incorso il Consiglio di Stato allorquando ha indicato, ad un tempo come discriminante e come prova del fatto che qualcosa non andava nel contratto, proprio questa clausola relativa ai diritti doganali. Per sostenere, poi, l'assurdo:

e cioè, sia pure implicitamente (l'Avvocatura dello Stato lo ha fatto addirittura esplicitamente), l'esistenza del contrabbando. Perché credo, onorevoli colleghi, che non occorra spendere molte parole per dimostrare che è un'assurdità parlare di contrabbando in una operazione in cui l'amministrazione del monopolio fa tutto, ordina tutto, acquisto tutto, riceve tutto. Se vogliamo sostenere che un reato esiste anche se non c'è niente (non c'è dolo, né sostanza, né eventi, né oggetto, né soggetti), allora possiamo dimostrare tutto!

Ora, per sostenere la possibilità della configurabilità del reato di contrabbando, si è sostenuto che la prova provata c'è, perché si dovevano pagare i diritti doganali, e quindi evidentemente il tabacco non entrava in Italia per conto del monopolio, ma, sia pure provvisoriamente, per conto di privati. E si dimentica il motivo per cui, ad opera degli uffici, nel prezzo si fecero rientrare anche i dazi doganali. Non so se di ciò ebbe ad interessarsi anche l'onorevole ministro: non mi consta, ma certamente anche egli doveva esserne al corrente. Certamente il dottor Cova se ne fa un vanto, per sé e per un funzionario, certo dottor Picini, se non erro. Furono il dottor Cova e il dottor Picini ad avvertire che sulla operazione di importazione sarebbero maturati i diritti doganali, perché il tabacco, che veniva in Italia direttamente al monopolio (per cui contrabbando non poteva esserci!) avrebbe pagato, a seguito degli accordi M.E.C., ugualmente i diritti doganali. Perciò furono caricati e inclusi nella famosa tariffa interna, oltre all'assicurazione, ai trasporti, ai cali, ecc., anche i dazi doganali, in modo che tutto rientrasse nel prezzo originario.

Quando a tutte queste considerazioni si aggiunge quella clausoletta finale nella quale il ministro stabilisce che le stesse convenzioni, nella identica maniera, vengano estese a tutti coloro che, trovandosi nelle stesse condizioni, lo chiedano, mi pare, onorevoli colleghi, che continuare a parlare di presenza di una volontà specifica penalmente perseguibile in un caso come questo significhi confondere anche le poche elementari idee che un modesto processo logico fa balzare evidenti in materia! Ma come? Si commette un abuso di ufficio e poi si dice: il presente abuso d'ufficio è estensibile a tutti coloro i quali ne faranno richiesta entro il 30 giugno 1962! (*Applausi al centro*).

È concepibile che si persegua una finalità fraudolenta nei confronti della pubblica amministrazione, di danneggiamento del pub-

blico erario in un modo così « eclatante »? Onorevoli colleghi, consentitemi: non ho alcuna specifica autorità; ma una relativa anzianità parlamentare, maturata fra questi banchi prima alla Camera e poi al Senato, mi autorizza a dire una parolina in più. Non dobbiamo andare a riscontrare gli illeciti penali negli atti che esteriormente si presentano discutibili; gli illeciti penali stanno dietro gli atti che si presentano irreprensibili dal punto di vista della forma (*Applausi al centro*), non negli atti che, palesemente, pubblicamente un ministro afferma di aver ritenuto di compiere, anche se in ipotesi non siano in tutto conformi alle nostre macchinose leggi. Chi vuol fare qualche cosa di veramente non rispondente alla coscienza si guarda bene dall'agire in questo modo: fa tutto con precisione, con i bolli, i visti e le date, senza lesfasature e le incertezze che sono state messe qui in evidenza, ad esempio, dal collega Pace, tanto per citare l'ultimo particolare affiorato nel corso di questa discussione.

Pare che pubblicità non sia stata data a questa clausola estensiva. Non credo che il ministro dovesse fare tutto, attaccare magari anche i manifesti! Il ministro ha trasmesso uno schema alla direzione generale perché avesse il suo seguito negli uffici burocratici. Ma vi è qualche cosa di più che ieri il senatore Terracini ha messo in evidenza. A proposito della mancata pubblicità, egli ha ricordato che il dottor Cova ne ha spiegato esplicitamente il motivo. Ritenendo l'atto non perfettamente legittimo e fuori del sistema, non volle contribuire ad allargarne l'area di efficacia. Stiamo attenti, onorevoli colleghi, a questa espressione relativa all'intendimento di « allargare l'area » di una operazione di questo genere, nella quale si condensa quella volontà di sperimentazione su larga scala che il senatore Trabucchi manifestò per cominciare ad entrare con l'autorità e la responsabilità di ministro in un settore riservato ai burocrati, attraverso un'operazione che offrisse elementi di comparazione, quale poteva essere quella di cui parliamo.

Ma, a parte ciò, se il dottor Cova non ha creduto di allargare l'area della nuova sperimentazione, in quanto riteneva l'atto illegittimo e fuori del sistema, come si può fare carico della cosiddetta « clandestinità » al senatore Trabucchi, che aveva invece disposto la pubblicità della cosa? Questo suona, veramente, onorevoli colleghi, un poco aspro ed amaro. Così come aspro ed amaro è suonato ieri sera il riferimento che l'onorevole Bozzi,

ad un certo momento, è sembrato voler fare, allorché ha sollevato — non credo molto fondatamente — tutta la questione della costituzionalità delle leggi e dei regolamenti parlamentari che disciplinano questa procedura.

Si può anche avere dubbi; ma non credo che sia lecito dire: poiché tutta la procedura è, forse, illegittima dal punto di vista costituzionale, così per la Commissione inquirente, come per la maggioranza dei tre quinti, come per la maggioranza assoluta richiesta dal regolamento, e potrebbe nascere quindi il dubbio che ciò che noi stiamo facendo non sia conforme alla Costituzione, sistemiamo tutto mandando il senatore Trabucchi innanzi alla Corte costituzionale.

Questo non può essere giusto. Se abbiamo commesso errori — ma io non lo credo — nell'approvare regolamenti incostituzionali, affrettiamoci a correggerli, ma non laviamoci le mani, non liberiamoci dalla responsabilità nostra mandando innanzi ai giudici una persona, la cui onorabilità non può essere compromessa con sistemi così disinvolti. (*Applausi al centro*).

A questo punto vorrei introdurre una mia notazione personale, a proposito dell'intervista che il senatore Trabucchi ha rilasciato al settimanale *L'Espresso*. Se si esamina la cosa dal punto di vista strettamente giudiziario, di una giustizia, diciamo così, togata, si può ritenere non strettamente ortodossa la prassi di rilasciare interviste da parte di chi è sottoposto a giudizio. Ma mettiamoci nello stato d'animo di chi ha operato in linearità e buona fede — così come mi sono sforzato di dimostrare, ricostruendo circostanze e fatti — e ritiene che diversamente da così non si riuscirebbe ad operare.

Molti hanno riso delle espressioni adoperate dal senatore Trabucchi in quell'intervista. Ma spesso le cose che sembrano risibili sono in fondo le più serie. Non credo, ad esempio, che sia da accogliere con un sorriso l'espressione del senatore Trabucchi secondo la quale il primo giudice della legittimità di un atto di un ministero è il ministro. Il ministro ero io — ha detto il senatore Trabucchi — e ho giudicato che l'atto fosse legittimo. Ma forse che ogni ministro, allorché appone la firma a qualsiasi lettera, a qualsiasi atto, non compie per ciò stesso implicitamente, ogni giorno, cento volte al giorno, un giudizio di accertamento della legittimità di quello che sta facendo? Se sopravviene una qualche responsabilità, si è mai sentito che il ministro possa chiamare in causa il suo od i suoi consiglieri giuridici? O non

risponde, invece, personalmente il ministro che ha firmato? I cittadini, d'altra parte, sono perfettamente garantiti, perché, se il ministro, giudicando legittimo un atto, lede od intacca interessi giuridicamente protetti, si ricorre al Consiglio di Stato, o alla Corte dei conti, o al tribunale per far dichiarare che quell'atto è, invece, illegittimo.

Allo stesso modo non vi è affatto da ridere sul fatto che spesso, attraverso ricostruzioni di fatti non molto serene, non imputabili certamente a responsabilità del Parlamento o del Governo, da qualche tempo in qua si vanno montando nella pubblica opinione e sulla stampa convinzioni confuse in ordine ad eventuali responsabilità per illegittimità di un atto e ad eventuali responsabilità, invece, di carattere penale. Vi è illegittimità, violazione di leggi — si dice — e, quindi, vi è del marcio. Non è esatto. Non vi è reato per il fatto che si riscontri una illegittimità, un errore nella esecuzione di una legge da parte di un ministro, così come non vi è reato nella sentenza errata di un giudice. Occorre non dimenticare mai che si tratta, in entrambi i casi, di persone investite di altissima responsabilità pubblica, l'una — come nel caso in esame — nell'Amministrazione delle finanze, l'altra nell'Amministrazione della giustizia; persone per le quali è sempre da presumere una azione ispirata al superiore servizio della verità e del pubblico bene.

Ma vi è qualcosa di più. Vi è, per esempio, il reato (mi appello qui all'onorevole Dell'Andro ed a tutti gli illustri penalisti presenti) di cui all'articolo 324 del codice penale, nel quale non è prevista alcuna illegittimità; anzi l'atto, in sé perfettamente legittimo, può essere addebitato al soggetto per l'esistenza d'interesse privato in atto di ufficio: è possibile cioè inserire la cura di un interesse privato in un atto perfettamente legale.

Onorevole Dell'Andro, bene ha fatto ella quando ieri ha affermato che bisogna prima guardare al dolo e poi all'atto in sé, perché può darsi appunto che vi sia dolo anche nell'atto legittimo ed esista quindi in tal caso una responsabilità penale. Non dobbiamo quindi guardare — come qui si è fatto — ad una pretesa irregolarità od inosservanza delle finalità di legge, per dedurre l'esistenza del dolo ed argomentare addirittura che le irregolarità sono state commesse per sfuggire ai controlli. Queste deduzioni arbitrarie, gratuite ed offensive sono riprovevoli da qualsiasi parte provengano.

Prima di concludere, vorrei dire qualcosa anche in ordine al fatto che è affiorato stamane in una interruzione del senatore Giuliano Pajetta, il quale, interrompendo un oratore, ha accennato allusivamente al miliardo di lucro scaturito per le società da questa operazione. Dobbiamo stare molto attenti, onorevoli colleghi, perché, se una importazione di tabacco estero frutta veramente cifre così enormi, così favolose, è bene che questa materia sia più attentamente regolamentata e su di essa si fermi l'attenzione dei ministri delle finanze di oggi e di domani. Quanto mai avranno guadagnato, allora, le società straniere che vendettero al monopolio partite dello stesso tabacco a prezzi ben più alti che non la S.A.I.M. e la S.A.I.D.?

Personalmente credo che non vi sia bisogno di andare nel Messico per guadagnare centinaia di milioni in questo settore. Forse la guardia di finanza, invece di disquisire su questioni giuridiche, potrebbe più lodevolmente approfondire questi aspetti e far pagare le imposte a questi signori nel modo dovuto, su questi favolosi proventi. (*Applausi al centro*). Questo significa veramente operare al servizio dello Stato con senso di realtà, e non con i sofismi!

A proposito di ingenti lucri, bisogna dire che veramente i concessionari di tabacco italiano (e non messicano o proveniente dal Messico) hanno margini assai notevoli di guadagno; alcuni di essi sono già miliardari in Italia, senza bisogno di andare nel Messico. Vi sono in questo settore molte cose che vanno sradicate, scardinate. La stessa durata triennale delle concessioni è una burla. Le cosiddette concessioni per tre anni sono in realtà concessioni a vita, che si trasmettono per diritto successorio.

Bisognerebbe affrontare questi problemi per mettere ordine e sistemare la materia, servendosi magari, per quel che riguarda i tabacchi esteri, del metro di comparazione offerto da questa operazione di importazione di tabacco messicano. (*Commenti all'estrema sinistra*).

E debbo aggiungere che, se dovessimo giudicare con il metro che si pretende di adoperare in questo caso il comportamento degli onorevoli ministri delle finanze, i quali, invece di dare le concessioni di tabacco per manifesto (che è un'altra forma secondo la quale il coltivatore diretto consegna direttamente allo Stato la foglia di tabacco); si affidano all'intermediazione del concessionario, che ritira la foglia appena essiccata dal coltivatore, la manipola e su questa breve mani-

polazione imbastisce guadagni notevolissimi, dovremmo dire che sarebbero tutti da accusare di peculato, avendo fatto perdere allo Stato decine e, forse, centinaia di miliardi guadagnati dai concessionari attraverso appunto il sistema delle concessioni speciali.

CALASSO. Quante volte dai nostri banchi abbiamo detto queste cose! Ma la democrazia cristiana è stata sempre contraria. (*Vive proteste al centro*).

*Una voce al centro.* Anche Scoccimarro e Pesenti si sono comportati in questo modo.

AGRIMI. Concludo esprimendo l'opinione che vi sia una identità assoluta, perfetta, tra la giurisdizione di un organo così autorevole, quale è il Parlamento, e la giurisdizione giudiziaria.

I reati compiuti da ministri vengono giudicati con questa speciale procedura perché hanno bisogno di un metro che tenga conto delle considerazioni economiche, politiche e sociali alla luce delle quali l'opera del ministro si svolge. Il ministro non è un privato, il quale, se fa qualche cosa, la fa certamente per sua utilità: il ministro in tutti i suoi atti va giudicato in relazione al bene comune, che è posto come obiettivo alla sua azione.

Ecco perché ho voluto un poco esorbitare dal tema, allargando le mie considerazioni nello stesso modo più ampio in cui il tema era visto dal ministro Trabucchi, il quale ha, perciò, riconosciuto di essere andato su terreno non coperto dalle previsioni di legge, ma ha escluso di aver commesso illegittimità e tanto più di aver voluto commettere reati. Egli ha dichiarato di aver perseguito il bene della pubblica amministrazione e ha invocato come giudice il Parlamento perché sa che il Parlamento — e forse solo il Parlamento — può comprendere certe situazioni. Il giudice togato guarda alla lettera stretta e fredda della legge; ma il Parlamento può comprendere l'ambiente nel quale opera un ministro e deve comprenderle le circostanze nelle quali, in piena linearità e buona fede, si è mosso il senatore Trabucchi. (*Vivissimi applausi al centro — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta, che sarà ripresa alle 16,30 di domani.

*(La seduta, sospesa alle 21,15 di sabato 17 luglio, è ripresa alle 16,30 di domenica 18 luglio 1965).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, il mio discorso

può considerarsi come una replica alla difesa svolta ieri nell'interesse dell'ex ministro Trabucchi: il che mi impone di ripercorrere il cammino già fatto dai colleghi che mi hanno preceduto nel sostenere l'accusa. Ma prima di entrare nel vivo della causa ritengo sia opportuno fare un rilievo di indole procedurale.

Avendo la Commissione inquirente ristretto il campo ad uno solo dei molteplici aspetti della complessa situazione creatasi al Ministero delle finanze, e per di più ad un aspetto giuridico penale del comportamento del ministro in ordine ai rapporti con le società, ci è vietato l'esame di tutto il resto: il peculato, il contrabbando, l'interesse privato in atti di ufficio, che il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma — e non soltanto il procuratore generale — ha ravvisato nella condotta del ministro, oggi non vengono più in discussione. E tutto questo per effetto di una disposizione del regolamento parlamentare, che conferisce alla Commissione il potere dell'archiviazione, definita nella relazione alla legge del 1962 come « archiviazione qualificata ».

Si deve unicamente a un tale congegno normativo se oggi il Parlamento si vede privato di un potere di indagine più ampio. Non è certamente questo il momento di sollevare rilievi sui difetti di tale meccanismo; ne facciamo cenno unicamente perché la procedura venga snellita, considerando che la legge n. 20 del 1962, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa, non attribuisce alla Commissione il potere attribuitale invece dal regolamento, il quale per altro è anteriore alla legge del 1962. Se fosse stata applicata la legge del 1962, oggi il Parlamento e, con esso, la pubblica opinione avrebbero potuto gettare uno sguardo su tutta la situazione e su tutto il carteggio acquisito dalla Commissione.

Diciamo questo perché si tenga presente che la procedura va snellita, semplificata, resa più celere; infatti, mentre le norme di procedura penale ordinaria sono così spedite allorché si deve rinviare a giudizio un cittadino, le norme speciali per un procedimento penale nei confronti di un ministro sono così complicate che rendono difettoso tutto il meccanismo, si da porre dei problemi di interpretazione e di procedura.

Perché, vedete, l'azione illecita di un ministro non è un problema privato, non è un problema che investe soltanto la sua persona: è un problema che riguarda tutto un sistema che ha consentito e reso possibile una deter-

minata condotta; è un problema che riguarda il modo con cui egli ha visto le norme che regolano la vita del suo Ministero, il modo con cui ha concepito i suoi poteri e si è servito di essi; è un problema che riguarda il perché, di tali poteri, egli abbia fatto un abuso piuttosto che un uso. E il problema, prima che strettamente giuridico, è un problema politico.

Ma è una illusione pensare che trattando espressamente e strettamente il primo e tenendo nascosto il secondo, questo non venga più posto in discussione, come se non esistesse! Credete forse che se non si fosse violato il codice penale, l'illecito amministrativo, etico, morale non resterebbe, con tutte le sue implicazioni?

Certo, quando si rompono i limiti e si rientra nell'illecito penale, si tocca il massimo, perché l'atto è più « eclatante ». Ma anche quando non si invade il campo penale, le valutazioni della coscienza morale e giuridica rimangono. Se questo è vero sempre, è soprattutto vero quando si tratta di un pubblico funzionario; ed è massimamente vero, quando quel pubblico funzionario è un ministro. Chi lo giudica — e giudici non sono soltanto il Parlamento o la Corte costituzionale che misurano l'azione con le norme scritte, ma il popolo del suo paese — vede i fatti e ne accoglie il linguaggio e il significato.

Ecco perché sarebbe stato meglio che l'ex ministro prima di ogni altro avesse chiesto luce e chiarimenti presentandosi spontaneamente ai suoi giudici, anziché trincerarsi sotto la protezione delle norme giuridiche che, pronte a scattare sempre, sono lente invece quando si tratta di porre sotto accusa un ministro.

E *venio ad causam*. Ci occupiamo, dunque, dell'articolo 323 del codice penale. Prendo le mosse dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione inquirente. La Commissione così conclude: « È sembrato decisivo alla Commissione, ai fini dell'esclusione del reato, sotto l'aspetto fin qui considerato, il rilievo che il ministro agì nella convinzione di fare legittimo uso dei propri poteri ». Il che implicitamente o esplicitamente riconosce che sotto il profilo obiettivo l'uso non fu legittimo, quindi fu un abuso. Ma è la stessa Commissione, dunque, ed è lo stesso relatore che fissano la materialità del fatto; e dei due aspetti del dolo ne escludono uno solo: la coscienza della illegittimità e la intenzionalità della sua azione tesa teleologicamente ad arrecare profitto e vantaggio alle due società.

Il pensiero della Commissione può tradursi perciò in una sola proposizione: il mi-

nistro ha, sì, abusato del suo potere, però non sapeva di abusare o credeva di non abusare.

Le conclusioni della Commissione non possono essere condivise, perché sono contestate dai fatti. Questi dimostrano invece due cose: 1) il ministro agì sapendo di compiere un atto positivo contrario al proprio dovere; 2) il ministro agì con la finalità di arrecare vantaggio alle ditte richiedenti.

Prima proposizione: volontà cosciente di violare un dovere. Passo, dopo enunciata la proposizione, alla dimostrazione. Leggiamo l'interrogatorio del senatore Trabucchi innanzi alla Commissione: « Eravamo in questa situazione » (cioè di fronte a quello che il senatore Trabucchi chiama " il flagello " della peronospora) « quando un giorno si presentò a me l'onorevole De Martino. Egli venne da me per prospettarmi la situazione ed era molto preoccupato — per lo meno così diceva — della sorte delle maestranze... Non si sapeva niente di quello che sarebbe accaduto in futuro perché non si sapeva se la peronospora sarebbe continuata o meno; non si sapeva esattamente nemmeno se c'erano i semi resistenti o non resistenti. Mi è sembrato perciò che quella che l'onorevole De Martino proponeva fosse una soluzione abbastanza razionale ».

Vi è dunque, onorevoli colleghi, secondo il ministro, un vastissimo problema determinato dal « flagello » della peronospora; vi è una minaccia per il futuro; e il ministro che cosa fa? Non chiede neppure il parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non chiede un parere agli organi preposti al monopolio per studiare come ovviare alla situazione, non ricorre — per esempio — al Consiglio dei ministri per l'esame della situazione così grave, al fine di determinare un qualche intervento per potere riparare al « flagello » e al « disastro » che — egli dice — minacciavano la coltura del tabacco in Italia. Tratta, invece, direttamente con la società o con le società che fanno capo all'onorevole Carmine De Martino e fa proprie le proposte di questi. Decide dunque, senza indugio, di accogliere le richieste dell'onorevole Carmine De Martino in modo autonomo.

Quanto ho affermato non è una illazione che ho tratto dalla lettura degli atti. Farò parlare i testimoni, che confermano quanto ho enunciato.

Cominciamo dal senatore Pecoraro, all'epoca sottosegretario per le finanze: « Alcuni giorni prima della seduta del consiglio di amministrazione ricevetti la visita dell'ono-

revole Carmine De Martino, il quale venne a dirmi che aveva preso contatti con il ministro per una certa intrapresa che aveva in animo di effettuare ». Il sottosegretario Pecoraro andò poi a parlare con il ministro Trabucchi, e riferisce: « Ebbi l'impressione che il ministro era intenzionato a concludere e perciò aveva ritenuto di chiedere il parere al consiglio di amministrazione ». Ma quale parere? Forse il parere sulla legittimità dell'atto? Forse il parere sulla conformità dell'atto alle leggi o alla prassi amministrativa? No, no, perché il senatore Pecoraro aggiunge: « La cosa non lo interessava perché aveva deciso autonomamente in ordine alla legittimità dell'atto ». E ribadisce: « Mi disse che si trattava d'una decisione autonoma ».

Ma viene, in aggiunta al senatore Pecoraro, anche l'avvocato Inglese, avvocato dello Stato, membro del consiglio d'amministrazione. Dice l'avvocato Inglese: « Ci si presentò a questa riunione con un ordine del giorno che non prevedeva l'affare dell'acquisto di tabacco all'estero e quindi l'argomento rientrò fra le « eventuali ». Ad un certo momento, il sottosegretario ci fece presente che si era deciso da parte del ministro di accogliere una domanda da parte di alcune società concessionarie ».

Quali furono le reazioni, quali i motivi del contrasto fra i membri del consiglio d'amministrazione e il ministro? Perché il ministro non ascoltò i motivi addotti dai membri del consiglio, che pur erano seri, legittimi, di carattere giuridico?

Dice ancora l'avvocato Inglese: « La cosa ci apparve subito contraria un po' alla prassi amministrativa perché innanzitutto non si sapeva se si trattava d'una nuova concessione o d'un contratto diverso », cioè (come l'avvocato Inglese stesso dice) « concessione di autorizzazione a coltivare tabacco all'estero »: il che non era consentito. C'era poi la questione di queste società che sembrava avessero una unica origine, ciò che ci apparve strano in relazione ai principi vigenti nella pubblica amministrazione, poiché, quando si vogliono avere rapporti di questo genere, si indice un'asta pubblica, una trattativa privata, una licitazione », ecc.

Aggiunge l'avvocato Inglese, a proposito dell'impressione che riportò il consiglio di amministrazione: « Insomma, l'impressione era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ». E amaramente conclude: « Avemmo allora l'impressione che si chiedeva a noi un parere postumo che si sarebbe dovuto chiedere prima; che, in definitiva, il

ministro aveva già deciso e il nostro parere non aveva più importanza ».

Il teste Albertario riferisce che il presidente del consiglio d'amministrazione disse che « era già stata predisposta dagli uffici ministeriali una bozza della convenzione, per cui si chiedeva il parere del consiglio sulle modalità e le cautele da seguirsi per far luogo alla concessione ».

Un altro membro del consiglio d'amministrazione, Donatone, parla di « sorpresa »; e aggiunge: « Rimanemmo un po' disorientati ». E continua: « Fu chiesto perché la concessione doveva essere limitata ad alcune ditte e fu risposto: "Perché sono attrezzate per poter produrre" (ricordo che si dissero proprio queste parole) anziché acquistare ».

Dunque, al consiglio di amministrazione lo stato d'animo, le reazioni si esprimono così: chi parla di meraviglia, chi parla di stupore, chi parla di disorientamento.

E poi singolare la deposizione del professor Cavallari. Il professor Cavallari è libero docente di storia del diritto italiano; fu chiamato a far parte del consiglio d'amministrazione dal ministro Trabucchi per — come egli dice — « una funzione particolare ». Riferisce il teste Cavallari che il giorno successivo a quello in cui si ebbe la seduta del consiglio d'amministrazione, il ministro Trabucchi lo chiamò e gli disse: « Cova è un bravissimo organizzatore, un bravissimo venditore, un bravissimo industriale, ma privo di sensibilità ». A quale « sensibilità » si allude?

Rileggiamo la deposizione del teste Biagini, resa al procuratore generale (fascicolo degli atti, raccolta della procura generale di Roma, fascicolo 1-2). Ecco cosa dice il teste Biagini: « La direzione dei monopoli trasmise le domande al ministro *pro tempore* onorevole Trabucchi, non ritenendo di poter concedere detta autorizzazione che, a parere della direzione, appariva contro legge ». Vi fu quindi un conflitto tra la direzione del monopolio e il ministro delle finanze. « In sostanza — aggiunge il Biagini — il parere di tutti i dirigenti del monopolio era che non sia possibile, non essendo consentito dalla legge, dare autorizzazioni in via amministrativa a privati per produrre o per importare tabacchi dall'estero, potendo ciò fare, limitatamente all'importazione, la sola azienda di Stato attraverso il suo ufficio importazioni ».

Ma il ministro infrange la frontiera del « non possibile », sconvolge gli osservanti ortodossi della legge; e nella concessione che ha, per motivi non detti, dello Stato e delle